

Comune di Jesolo

Ente: C\_C388

AOO: 00000001

Prot: (A) 2015/0060144 del 02/10/15

Class: 03



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E  
LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese.

## *Ministero dello Sviluppo Economico*

AOO\_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0174133 - 28/09/2015 - USCITA

## **Città di Jesolo**

### **Comando di Polizia Locale**

Ufficio del Comandante

Via Sant'Antonio, 11.

30016 Jesolo

**Oggetto: Commercio sulle aree pubbliche. Articolo 29 D.Lgs 31/3/1998 n.114 applicazione-quesito.**

Codesto Comune richiama l'art. 29, comma 1 del D.Lgs 114/98 il quale dispone quanto segue: "Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa somma di (...). e con la confisca delle attrezzature e della merce".

Richiama, altresì, il successivo comma 3 del medesimo art. 29 il quale prevede che: "In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione." Richiama inoltre il comma 5 che dispone: "Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento".

Precisa che la Legge della Regione Veneto n.10 del 6 aprile 2001 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", non prevede espressamente alcuna sanzione principale e accessoria per le violazioni oggetto del quesito e che l'ente ha già provveduto, con atti di Consiglio Comunale, a stabilire divieti e limitazioni all'esercizio del commercio itinerante per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Premesso quanto sopra, codesto Comune chiede di conoscere se, in caso di violazione all'art. 29, comma 1 del D.Lgs 114/98, commessa da un soggetto in possesso di autorizzazione per l'esercizio di commercio su aree pubbliche itinerante che svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l' utilizzo di un autoveicolo attrezzato (con banchi, friggitrice, macchina da caffè frigo , vetrina esposizione, accessori di cucina, piastra di cottura, generatore di energia elettrica, ovvero con attrezzature per la preparazione, manipolazione e cottura dei cibi, ecc.) il mezzo utilizzato possa essere legittimamente sottoposto al sequestro finalizzato alla confisca.

La richiesta è formulata considerato che in due pareri del Ministero delle Attività Produttive (24/2/2006, n.2020 e del 7/2/2014, n.20439) è stata data la seguente interpretazione :”ove ad avviso dello scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare”, che sembrerebbe escludere il sequestro del mezzo, considerato che la disposizione normativa che disciplina la sanzione si limita ad elencare le attrezzature e le merci.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto 114 del 1998 all'art. 28 comma 1, relativamente all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nello specifico dispone.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione, b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Dalla citata norma consegue che la vendita su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b) deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo pubblico può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che l'attività su aree pubbliche di tipo a) è caratterizzata dall'esercizio della medesima su di un posteggio, dato in concessione dall'ente locale competente per il territorio a seguito della individuazione delle aree (cf .art. 28, comma 15).

In conseguenza di ciò, ad avviso della scrivente, la permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo b), su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, nei termini precisati in premessa, configura l'esercizio di un'attività di tipo a) in assenza di del corrispondente titolo autorizzato e , pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98.

Infatti, la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, bensì da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

Fatte salve dunque le valutazioni di cui sopra e per effetto delle medesime, la scrivente ritiene che sia possibile applicare la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria del sequestro cautelare, con conseguente confisca delle attrezzature e della merce, nei confronti del commerciante autorizzato alla vendita al minuto su area pubblica in forma itinerante, il quale utilizzi una porzione di area pubblica con modalità e tempi propri dell'occupazione fissa.

Per quanto riguarda il veicolo attrezzato oggetto del quesito, la scrivente ribadisce che non ritiene che sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente sull'area pubblica, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, non solo attrezzato ma anche impiegato per la somministrazione di alimenti e bevande.

La disposizione, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature" e tra queste non è annoverabile il veicolo.

Per completezza si rileva che, ove il soggetto in questione non abbia rispettato i divieti e le limitazioni all'esercizio stabiliti dal Consiglio Comunale per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse in attuazione dell'art.28, comma 16, del citato d.lgs. n.114, la sanzione applicabile non è quella stabilita dal comma 1 dell'art. 29, bensì quella del comma 2.

Si conclude precisando che il provvedimento di sospensione dell'attività di cui all'art.29 comma 3, è competenza del Comune dove la violazione ha avuto luogo stante il disposto di cui al comma 5 del medesimo articolo. Ciò significa, nel caso di commercio itinerante, che il provvedimento sanzionatorio non può che recare il divieto di esercizio limitato all'ambito del territorio di competenza del Comune che lo ha adottato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

